



SENTENZA N. 424/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72015** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione proposto dalla Sig.ra (omissis), elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), via Manzoni, n. 64, nello studio dell'avvocato Marco Liguori (C.F.: LGRMRC67B13F839O) e dell'avvocato Antonella Carino (C.F.: CRNNNL65B47C129W) del Foro di Napoli, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136, 137 e 170 c.p.c al seguente numero di fax 081.5745034 o ai seguenti indirizzi di pec: marco.liguori@cert.ordineavvocaticaltagirone.it - antonellacarino@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede territorialmente competente ai fini del presente atto, quale successore e/o sostituto ex decreto

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72015	
	legislativo n. 112/1998, in Napoli, Via A. De Gasperi, n. 55; INPS -	
	Filiale di Nola , Via Variante 7-bis, n. 62, Nola (NA); INPS , in persona	
	del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il	
	Grande, n. 21;	
	<i>per</i>	
	l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario (invalidità	
	civile superiore al 74%) per il riconoscimento del diritto alla	
	maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, della legge n.	
	388/2000.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa nella pubblica udienza del 17.07. 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.	
	FATTO	
	1. L’odierna ricorrente esponeva che, in data 27.03.2017, aveva	
	depositato al Tribunale ordinario civile di Nola, Sezione Lavoro	
	Previdenza, ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'accertamento della	
	sussistenza del requisito sanitario (invalidità civile superiore al 74%)	
	volto al riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva di	
	cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, e cioè due mesi di	
	contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici, per ogni anno di	
	servizio prestato e da prestarsi per un massimo di cinque anni.	
	All’esito del giudizio innanzi al giudice civile, in cui veniva depositata	
	documentazione attestante la natura pubblica del rapporto di lavoro	
	intrattenuto dalla ricorrente con il Comune di Saviano, il Tribunale di	
	2	

Nola, con sentenza n. 1095/2019, del 23.05.2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della Corte dei conti.

La ricorrente evidenziava di avere un interesse attuale e giuridicamente tutelato ad agire, così come previsto ex art 100 c.p.c., ossia l'interesse all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario - un grado di invalidità civile superiore al 74% - utile al riconoscimento del beneficio contributivo introdotto dall'art. 80, comma 3, della legge 388/2000.

Ciò in quanto qualora, come nella fattispecie per cui è causa, il Verbale ASL riconoscesse un grado di invalidità non sufficiente al futuro godimento del beneficio contributivo, il rimedio esperibile dalla parte interessata a tutela della propria posizione assicurativa sarebbe solo quello del ricorso all'autorità giudiziaria per impugnare il Verbale della Commissione medica ASL, nel termine perentorio dei sei mesi dalla sua comunicazione.

Al riguardo, nella parte in fatto la ricorrente riepilogava le vicende in sede amministrativa, ricordando che, il 18.04.2016, inoltrava alla competente sede INPS/ASL la domanda n. 03930704805322 intesa ad ottenere, previo riconoscimento dell'invalidità civile nelle percentuali previste dalla legge - superiore al 74% - le prestazioni ed i benefici previsti dall'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

Nella seduta del 19.10.2016, la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, con

decorrenza dalla domanda.

Detto verbale, con annessa lettera di trasmissione datata 12.12.2016, veniva spedito alla ricorrente a mezzo raccomandata n. 63024039799-2, del 19.12.2016.

2. Con il ricorso in riassunzione, quindi, la ricorrente chiedeva: di accertare e dichiarare un grado di invalidità nella misura del 100% o, in subordine, una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura comunque superiore al 74%; di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, da quando accertato in corso di causa; di condannare l'INPS ad attribuire alla ricorrente la maggiorazione di anzianità effettivamente maturata, ossia due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici, per ogni anno di servizio prestato e da prestarsi per un massimo di cinque anni, ai sensi della legge n. 388/2000; di condannare l'INPS alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. In via istruttoria, chiedeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla procedura presso il Tribunale di Nola (RG n. 3781/2017) e di voler disporre consulenza tecnica d'ufficio.

3. All'esito dell'udienza del 22.01.2024 nessuno compariva. Il GM, con ordinanza n. 28/2024, rilevata la mancanza del fascicolo relativo al predetto giudizio svoltosi presso il Tribunale di Nola, necessario acquisire al fine di una più compiuta valutazione della controversia,

riservata all'esito dell'istruttoria ogni ulteriore pronuncia di rito o di merito, disponeva l'acquisizione ad opera della parte di copia del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento presso il Tribunale di Nola, unitamente alle prove dell'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti dell'INPS del ricorso introduttivo e dell'originario decreto di fissazione d'udienza.

4. L'INPS di cui non risulta agli atti l'intimazione non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

In via pregiudiziale, deve rilevarsi che l'art. 155 C.G.C. prescrive che il D.F.U. deve essere notificato all'Amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso, in modo tale che tra la data di notificazione al soggetto convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorra un termine non minore di novanta giorni.

Nel caso di specie, nonostante sia stata adottata ordinanza n. 28/2024 emessa all'esito dell'udienza del 22.01.2024 anche per consentire alla parte ricorrente l'adempimento dell'onere suindicato, non risulta depositata in atti del giudizio la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, in violazione di quanto previsto dall'art. 155, comma 3, C.G.C.; né risulta costituzione in giudizio del convenuto INPS.

Secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. giur Campania, sent. n. 26/2020, id. n. 242/2019, Sezione giur. Veneto, sent. n. 27/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 422/2018, n. 357/2018 e n.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72015	
	553/2018; Sez. giur. Abruzzo n. 92/2018), cui si intende dare in questa	
	sede continuità, la mancata notifica a parte resistente dell’atto	
	introduttivo insieme al decreto di fissazione dell’udienza impedisce in	
	modo radicale l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, il che	
	configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso.	
	Stante la mancata costituzione dell’INPS, non vi è luogo per la	
	regolazione delle spese del giudizio.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA	
	In composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso in epigrafe.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 17.07.2024	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 30.07.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	6	